

TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TRICASE

ATTO DI CITAZIONE

IL CONS. COOP. CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO (di seguito **CONS. COOP.**) con sede in Forlì alla Via Aquileia n° 1, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Sig. Mauro Pasolini e la **SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. TECNOSIC, in liquidazione coatta amministrativa**, corrente in Lecce alla Via di Valesio n° 7, in persona dei commissari liquidatori **avv. Fernando BIANCO, dott. Emanuele RAUSA e rag. Silvia VOLPINI**, entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti **Stefano MAZZUOLI e Stefania FEDERICO**, giusto mandato a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. **Stefania FEDERICO** in Casarano alla via Cavour 11/A

PREMESSO

- 1) A seguito di gara d'appalto, con contratto del 21.12.1994, il Comune di Tricase, in persona del Sindaco *pro-tempore*, conferiva al Cons. Coop., con sede in Forlì, l'esecuzione dei lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione delle acque provenienti dalle fognature nere del Capoluogo e delle Frazioni - primo stralcio, per l'importo di aggiudicazione d'asta pari a £. 1.889.880.800;
- 2) Con precedente verbale del Consiglio d'Amministrazione del Cons. Coop., in data 21.10.1994, l'esecuzione dei lavori veniva affidata alla società cooperativa Tecnosic;

ATTO DI DELEGA

Deleghiamo gli Avv.ti Stefano Mazzuoli e Stefania Federico a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio e nei successivi di ogni ordine e grado, compresi i giudizi di opposizione, esecuzione forzata e procedimenti speciali al presente atto conseguenti, conferendogli ogni più ampia facoltà, compresa quella di designare domiciliatari, sostituti, di procedere a transazioni, precettare, incassare, quietanzare e rinunciare agli atti, di chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali, deferire e riferire giuramento, nonché rappresentare la parte ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma II° c.p.c.. Ratifichiamo sin da ora il loro operato.

Eleggiamo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Stefania Federico.

LECCE li 28/04/06

Cons Coop. Consorzio Fra Cooperative di Produzione e Lavoro - Forlì -
Il Presidente

[Signature]

Soc. Coop. a r.l. Tecnosic in liquidazione coatta amministrativa

I Commissari Liquidatori
Avv. Fernando Bianco
Rag. Silvia Volpini
Rag. Emanuele Rausa

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Sono autentiche

Avv. Stefano Mazzuoli

Avv. Stefania Federico

[Signature]

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 14 SET 2006
IL CANCELLIERE
[Signature]

Con processo verbale del 31.01.1995, veniva effettuata la formale consegna per l'esecuzione dei lavori, che dovevano essere completati in

330 gg. naturali e consecutivi;

4) In data 30.12.1994, 13.3.1995, 31.1.1996 e 20.6.1996 venivano redatte tre perizie suppletive e di variante e una perizia di assestamento, accettate dall'impresa esecutrice con la sottoscrizione dei relativi atti di sottomissione;

5) In data 6.6.1996 la Direzione dei Lavori procedeva alla sospensione dei lavori per la constatata necessità, per il Comune committente, del previo compimento di tutti gli adempimenti per la messa in esercizio del potenziamento dell'impianto in oggetto;

6) Il 20.6.1996 veniva redatta quarta perizia di assestamento, con riduzione dell'importo contrattuale di £. 5.417.265;

7) Il 29.7.1996 la D.L. consentiva la ripresa dei lavori per il rifacimento della impermeabilizzazione delle pareti di alcune vasche;

8) L'1.8.1996 la D.L. sospendeva nuovamente i lavori per gli stessi motivi del 6.6.1996; i lavori riprendevano solo il 4.6.1997, mentre una consegna parziale e provvisoria veniva effettuata il 4.9.96;

9) Il 17.6.1997 veniva redatto il certificato di ultimazione dei lavori;

10) Il 29.10.1997 i lavori venivano collaudati;

11) Nel corso dell'esecuzione dell'appalto l'impresa esecutrice inseriva nel registro di contabilità le seguenti riserve:

- a) errata contabilizzazione della quantità di scavo complessiva sino al 6° SAL in mc 2.504.39, contabilizzato a £. 3.800, anziché £. 13.000; la Tecnosic richiede il maggiore importo di £. 23.040.388;
- b) riserva apposta su registro di contabilità il 12.1.1996, per danni derivanti da forza maggiore in £. 6.230.700;
- c) la Tecnosic contesta l'illegittimità delle denunce ISPESL e quantifica i costi per bolli, spedizione e personale in £. 800.000;
- d) l'impresa considera come illegittime tutte le sospensioni dei lavori sopra elencate, e in ogni caso l'illegittima protrazione delle sospensioni, ed in particolare quella dal 6.6.1996 all'8.6.1997, che ha comportato una inattività pari a gg. 368; la sospensione non è avvenuta per motivi imputabili all'appaltatore, quanto invece a fatto e colpa del committente. Il costo fisso annuo di cantiere è quantificabile in £. 205.000.000, riveniente dalla somma di £. 3.000.000 per polizze fideiussorie, £. 6.000.000 per spese di sorveglianza, di £. 9.600.000 per spese telefoniche, di £. 1.200.000 per energia elettrica, di £. 60.000.000 per spese del tecnico di cantiere, di £. 50.000.000 per capocantiere, di £. 50.000.000 per tecnico contabilizzatore, di £. 24.000.000 per n° 2 automezzi, di £. 1.200.000 per spese di cancelleria; detta somma consente di ricavare la cifra di £. 561.644, inteso quale costo per struttura di cantiere, che moltiplicato per i giorni di sospensione porta in totale £. 206.648.990; vanno poi aggiunti i danni per mancata produzione, sulla base della media di quella prevista giornalmente per la realizzazione dell'appalto. Questi,



comprendenti di perizie di variante, ammontavano a £. 2.548.560.310, ed il tempo di esecuzione era concordato in gg. 500, pertanto la media, pari a £. 5.097.121, moltiplicato per 368 gg. dava un prodotto di £. 1.875.740.528. In definitiva i danni potevano calcolarsi tenendo conto delle spese generali del 15% oltre il 10% quale utile dell'impresa in complessive £. 497.071.240, come meglio dettagliate e specificate nel registro di contabilità;

TRICASE

- e) la Tecnosic richiedeva £. 1.200.000 per aumento costi diretti di costruzione (mano d'opera impiegata);
- f) la Tecnosic richiedeva il pagamento di £. 4.260.000 per l'installazione del filtro per l'abbattimento delle polveri, £. 210.000 per lo sbloccaggio della soffiante di fluidificazione del silo della calce, richiesta dalla D.L. il 5.8.1997 e risultato manomesso da personale non autorizzato, £. 420.000 per l'intervento di taratura di alcuni strumenti richiesto dalla D.L. il 5.8.1997, che doveva essere eseguito dalla ditta che gestiva l'impianto, £. 280.000 per l'intervento sui sedimentatori richiesto dalla D.L. l'1.7.1997, anch'esso a carico del gestore dell'impianto, £. 2.394.000 per l'intervento di montaggio di barriere paraspruzzi, richiesto dalla D.L. l'1.7.1997, £. 10.501.000: successivamente alla consegna dell'impianto al Comune di Tricase il 20.6.1997, il committente riscontrava il mancato funzionamento della turbina n° 2 finita di installare il 17.6.1997; si verificò, in effetti, che personale non autorizzato aveva effettuato la messa in moto dell'impianto

senza verificare la presenza di lubrificante nel riduttore e provocando la rottura dell'albero veloce, del cuscinetto e dell'anello di tenuta; la Tecnosic ha riparato i danni e ne chiede il costo tenuto conto delle spese per materiali e per costo di lavoro.

12) In definitiva si richiedeva al Comune di Tricase il pagamento dell'importo di € 385.084,88 (£. 745.628.318), riveniente dalla sommatoria delle riserve da a) a f) sopra esposte e meglio dettagliate nei registri di contabilità e nel SAL finale del 17.6.1997, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.


DIRITTO

A) ISTITUTO GIURIDICO DELLA "RISERVA"

La riserva è lo strumento di cui l'esecutore di opera pubblica può avvalersi per la formulazione e presentazione di ogni domanda ed eccezione riguardante l'esecuzione dell'opera stessa.

Difatti, ai sensi dell'art. 54 R.D. 25.5.85 n° 350 e art. 42 D.P.R. 16.7.62 n° 1063, l'appaltatore in presenza di appalti aventi ad oggetto opere pubbliche ha l'obbligo di formulare le proprie domande attraverso la preventiva proposizione delle riserve da iscriversi nei documenti contabili dell'appalto ed in particolare nel registro di contabilità.

L'onere della formulazione delle riserve sussiste per tutte le pretese che siano tali da incidere sul compenso complessivo spettante all'appaltatore e si riferiscano a tutti i fatti produttivi di spese che siano comunque inerenti all'esecuzione dell'opera. Quando poi



La riserva ha ad oggetto "fatti continuativi", l'onere di iscrizione della stessa si compie non appena l'appaltatore sia in grado di apprezzare l'entità intrinseca della circostanza e delle conseguenze sfavorevoli da queste derivanti sull'economia dell'appalto.

Ora, sotto il profilo della forma, è evidente che l'impresa esecutrice ha ottemperato a tutti gli oneri di comunicazione, formulazione e tempestiva apposizione delle riserve, in maniera puntuale e rituale, ossia a mezzo di preventiva corrispondenza e successivamente formalizzando ogni voce nei Registri di Contabilità, stati avanzamento lavori, verbali di ripresa lavori e atto finale di collaudo.

B) FONDATEZZA DEL CREDITO E DELLE RISERVE

Entrando nel merito delle stesse riserve, salta immediatamente all'evidenza come ognuna di esse abbia ad oggetto somme non ancora percepite dall'impresa esecutrice per l'appalto in oggetto, seppure le stesse abbiano pacifica fondatezza e giustificazione fattuale e contabile. Ogni importo ha la sua rispondenza o in lavori eseguiti e non contabilizzati, o nel risarcimento danni per sospensione di lavori a cui l'impresa esecutrice è del tutto estranea, o nel risarcimento danni da ritardo nell'esecuzione del collaudo dell'opera, anch'essa non causato agli attrice, o in penali e detrazioni che non si sarebbero dovute applicare. Tali oneri sono stati effettivamente sostenuti dall'impresa esecutrice, ma non v'è alcuna ragione che ne giustifichi l'accollo in capo alla stessa, in quanto non derivanti da cause o circostanze ad essa imputabili.

C) SOSPENSIONI DEI LAVORI

In ordine alle lunghe sospensioni dei lavori disposte dalla stessa committente, per un periodo di gran lunga superiore al termine massimo di sei mesi previsti dall'art. 30 del Capitolato Generale d'Appalto, è palese la fondatezza della richiesta dei "maggiori oneri" e danni derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti".

E' pacifico come il contratto di appalto di opere pubbliche sia caratterizzato dalla continuità dell'esecuzione, costituendo la sospensione un'eccezione al principio di continuità ed ammessa solo in presenza di particolari circostanze.

Orbene, nel caso di specie, ammessa per pura ipotesi la legittimità *ab origine* della sospensione dei lavori, non è dato dubitare come tale sospensione si sia quantomeno protratta illegittimamente.

In Coll. Arb. 6.2.90 (in Arch. Giur. OO.PP. 1991, 635) si afferma: "*In tema di appalto di opere pubbliche, qualora la sospensione dei lavori disposta dall'amministrazione committente si protragga legittimamente oltre i limiti segnati dall'art. 30 del capitolato generale approvato con d.p.r. 16.7.92 n° 1063, dopo che siano venute meno le circostanze ostative alla loro prosecuzione a regola d'arte ovvero dopo che siano venute meno le ragioni di pubblico interesse o necessità giustificative della sospensione medesima, deve riconoscersi all'appaltatore, oltre al diritto ad una congrua proroga del termine per l'ultimazione dell'opera, nonché al rimborso delle maggiori spese, anche il diritto di conseguire la risoluzione del*

contratto per inadempimento dell'amministrazione medesima,
senza necessità di preventiva riserva ed in applicazione dei principi
generalmente applicabili sui contratti sinallagmatici, ove ne ricorrano i relativi requisiti".

Ed ancora, in Coll. Arb. 13.6.88 (in Arch. Giur. OO.PP. 1989, 439)

"Nelle ipotesi di forzata inattività del cantiere per sospensione dei lavori, l'appaltatore subisce un danno economico che va valutato non solo come "deminutio patrimonii", ma anche come lucro cessante, consistente nel mancato accrescimento del suo patrimonio, che viceversa si sarebbe avuto ove lo stesso avesse potuto utilizzare in altri appalti le attrezzature e tutto il potenziale di cantiere che sono di per sé beni produttivi di ricchezza; a tale riguardo, il mancato accrescimento del patrimonio dell'impresa derivante da numerose sospensioni illegittime dei lavori, è un dato che può essere oggettivamente accertato anche in via presuntiva in ordine al quantum dovuto, giovando al riguardo i principi contenuti nell'art. 2729 Cod. Civ., in base ai quali è pure ammissibile la prova per presunzioni quando l'esistenza di un fatto ignoto derivi da una circostanza nota, come conseguenza logica probabile, secondo il noto criterio dell' "id quod plerumque accidit" e non vi siano elementi in senso contrario".

Per quanto innanzi è giustificata la richiesta di pagamento dei maggiori oneri sostenuti dall'impresa a seguito delle sospensioni illegittime, per i quali è d'obbligo il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria in quanto gli stessi "trovano causa in obbligazioni di carattere risarcitorio da fatto illecito, collegate ad

inadempimenti della P.A." (In Coll. Arb. 13.6.88, Arch. Giur. OO.PP.

1989, 439).

ancora, la Suprema Corte di legittimità ha precisato che "l'opzione concessa all'appaltatore dall'art. 30 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità, in caso di sospensione dei lavori, ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni solo nel caso in cui l'amministrazione si sia opposta a tale richiesta di scioglimento, si riferiscono a sospensioni legittime dei lavori, in quanto dovute a ragioni di pubblico interesse o necessità (come espressamente previsto dal medesimo art. 30), non già ad ipotesi di sospensione illegittima o a protrazione illegittima della sospensione (cfr. Cass. 9 agosto 1997, n. 7450 e Cass. 5 agosto 1997, n. 7196).

Deve inoltre ricordarsi come gli attori abbiano formulato tempestivamente le relative riserve nel verbale di ripresa dei lavori (cfr. Cass. 23 settembre 2003, n. 14110; Cass. 5 maggio 1998, n. 4502; Cass. 22 ottobre 1998, n. 10502);

D) PROROGHE DEI LAVORI

Nel corso dell'esecuzione dell'opera si sono verificati fatti ed eventi che legittimavano l'impresa alla richiesta di proroghe nell'esecuzione delle opere. Dette proroghe sono state richieste ed assentite dall'appaltante a mezzo di Delibere di Giunta Municipale, che hanno quindi riconosciuto la fondatezza degli assunti dell'appaltatore.

E) ULTIMAZIONE DELLE OPERE

Le opere appaltate sono sicuramente state ultimate nei termini di legge, perché di ciò vi è prova documentale.

Difatti, il termine di ultimazione dei lavori è da intendersi quello del completamento funzionale dell'opera, potendosi eseguire lavori di revisione e rifacimento in periodi posteriori all'ultimazione degli stessi, senza inficiarne la validità. Sono stati riscontrati, in sede di certificato di ultimazione dei lavori, quattro giorni di ritardo non imputabili all'impresa, quanto alla richiesta della D.L. di alcuni lavori

aggiuntivi;



F) COLLAUDO FINALE

Il collaudo, in quanto preordinato all'accettazione dell'opera ed alla definitiva liberazione dell'appaltatore dall'impiego contrattuale, costituisce una manifestazione dell'**obbligo di cooperazione** dell'amministrazione nell'ambito dell'appalto pubblico, analogamente alla consegna lavori.

Il collaudo finale è avvenuto il 29.10.1997, quindi oltre i tempi previsti nell'originario contratto d'appalto, e con il ritardo causato per fatto e colpa dell'amministrazione appaltante, per i motivi sopra esplicitati essenzialmente illegittima sospensione dei lavori per il periodo di un anno).

È indubbio, pertanto, che nell'ipotesi in cui le operazioni di collaudo sono state eseguite oltre il termine contrattualmente previsto, l'organo responsabilità in capo alla committente.

Il principio è enunciato da costante giurisprudenza, per come sancito, tra innumerevoli altri pronunciati, in Cass. Civ. Sez. I, 11.92 n° 12381, in cui si afferma: "*In tema di appalto di opere pubbliche, è configurabile la responsabilità della P.A., ex art. 1218*

Civ., per non aver proceduto alla verifica dell'opera ed al
lo nel termine fissato dal capitolato, restando a carico
ministrazione committente, al fine di escludere la propria
sabilità per tale inosservanza, di dedurre e provare eventuali
giustificative; pertanto, ove il suddetto ritardo - diverso da
rientrante nella fattispecie degli art. 35 e 36 d.p.r. 16.7.62
63 - sia addebitabile all'amministrazione, compete
l'attore il risarcimento dei danni, secondo le regole ordinarie".

*** **

into sopra esposto, il **CONS. COOP - CONSORZIO FRA
RATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO** e la **SOC. COOP.
CNOSIC S.C.**, in liquidazione coatta amministrativa,
ora rappresentate, difese e domiciliate,

CITANO

NE DI TRICASE, in persona del suo Sindaco e legale
tante *pro tempore*, a comparire dinanzi al Tribunale di Lecce
Distaccata di Tricase - Giudice monocratico designando,
del 22 dicembre 2006, ore di rito, per ivi sentire
le seguenti

CONCLUSIONI

Giudice adito condannare il **COMUNE DI TRICASE** al
di tutte le somme specificate nelle riserve apposte
tore nel corso dell'esecuzione dell'appalto, quantificate in €
(£. 745.628.318), o nella somma maggiore o minore

lio determinata in corso di causa, oltre I.V.A. come per legge, essi e rivalutazione monetaria da calcolarsi nella misura prevista : ipotesi di esecuzione di opere pubbliche.

vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

fine invita il convenuto a costituirsi in giudizio almeno venti giorni a dell'udienza indicata nei modi e nei termini di cui all'art. 166 ., mediante deposito di fascicolo con comparsa e mandato e tutti cumenti di cui intende avvalersi, con l'avvertimento che la luzione oltre i suddetti termini comporterà le decadenze di cui t. 167 c.p.c. e si procederà alla istruzione della causa, previa la arazione della contumacia.

istruttoria si chiede ammettersi:

terrogatorio formale del convenuto sulle posizioni di cui alla tiva;

ova testimoniale sulle medesime posizioni precedute dalla ione "vero che" con riserva di indicare i testi;

T.U. per la valutazione e quantificazione delle opere aggiuntive danni cagionati alle imprese attrici;

ordinarsi all'appaltante il deposito di tutta la documentazione in suo sso relativa all'appalto *de quo*.

duce copia della seguente documentazione:

ontratto d'appalto 21.12.1994; 2) verbale di consegna r. 1995; 3) verbale di affidamento lavori 24.11.1995; 4) registro di pilità 9.8.1995; 5) idem 13.11.1995; 6) idem 12.1.1996; 7) idem t 1996; 8) idem 7.5.1996; 9) idem 18.6.1996; 10) idem 20.6.1996;

mandata a mano 17.6.1997; 12) verbale sospensione lavori
13) verbale ripresa lavori 29.7.1996; 14) verbale
me 1.8.1996; 15) verbale di consegna parziale 4.9.1996;
le di ripresa lavori 4.6.1997; 17) certificato di ultimazione
6.1997; 18) atto di collaudo tecnico 29.10.1997; 19) S.A.L.
4/5/6 e relativi certificati di pagamento e riserve; 20)
di pagamento n. 7 in data 09/09/97; 21) atto di
ione e concordamento nuovi prezzi; 22) certificato di
ne dei lavori; 23) polizze fideiussorie; 24) D.M. 15 maggio
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

*** **

per gli effetti del DPR 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara
lore della presente controversia è di € 385.084,88 e che il
o unificato dovuto è pari ad € 800,00.

*** **

28/09/06

fano MAZZUOLI

AVV. Stefania FEDERICO

Stefania Federico

RELATA DI NOTIFICA

za come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della
Distaccata di Tricase del Tribunale di Lecce, ho notificato
itto atto a:

INE DI TRICASE, in persona del suo Sindaco e legale
stante *pro tempore*, per la carica domiciliato presso la
unicipale, ivi portandone copia e lasciandola a mani *del*

FERRANE *Amministratore* *pro tempore* *Amministratore*
ad interim *cop. a court* *medicatore* *di* *recupero* *l'800*
in *le* *Temp.* *amministratore* *del* *Sindaco*, *Sp.*

TRICASE 1

05 SET. 2006

TRIBUNALE DI LECCE
SEZ. STACCATATA DI TRICASE
Ufficiale Giudiziario B.G.
Gregorio DI MICHELE